CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 18

Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 con un massimo di L. 5.000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente capo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 300, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	II — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it